

*Cass. Civ., Sez. Lav., 18/07/2002, n. 10458 – Rel. Cons. Dott. G. Simoneschi*

---

### **IN FATTO E IN DIRITTO**

Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 9, comma 3, della legge numero 898 del 1970, e 132, numero 4, del codice di procedura civile, nonché omessa o insufficiente motivazione - la ricorrente deduce che erroneamente il giudice di merito ha escluso il proprio diritto alla percezione di una quota della pensione di reversibilità a seguito della morte dell'ex coniuge a ragione dell'aver lei conseguito in unica soluzione l'assegno divorzile. E invero, la circostanza che l'assegno sia stato corrisposto non in via periodica ma una tantum non fa venire meno la titolarità dell'assegno stesso incidendo esclusivamente sulle modalità della sua erogazione e non modificandone la natura di assegno di mantenimento.

Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 9 e 5, comma 6, della legge numero 898 del 1970 e vizi della motivazione - la ricorrente sostiene che la Corte di appello, nel fare leva sul disposto del comma 8 del citato articolo 5 secondo il quale se la corresponsione dell'assegno avviene in unica soluzione è inibita una qualsiasi successiva domanda di contenuto economico, ha mostrato di confondere la disciplina relativa alla attribuzione dell'assegno di mantenimento con quella sul diritto alla pensione di reversibilità, ignorando i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza numero 199 del 1998, sorgendo quest'ultimo in via autonoma e automatica nel momento della morte del pensionato in forza di una aspettativa maturata nel corso della vita matrimoniale, non costituendo il relativo trattamento una prosecuzione dell'assegno di mantenimento e trattandosi di un autonomo diritto di natura squisitamente previdenziale collegato automaticamente alla fattispecie legale, che va fatto valere nei confronti, nella ipotesi di coniuge superstite, non nei confronti di questo ma dell'ente previdenziale. Del resto, è evidente che la previsione circa la inammissibilità di proposizione di successive domande di contenuto economico riguarda esclusivamente i rapporti tra i coniugi divorziati e non quelli con terzi.

Con il terzo motivo, la ricorrente espone che la Corte di appello ha totalmente ommesso di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, che si ripropone a questa Corte, delle disposizioni di cui ai commi 3 dell'articolo 9 e 6 dell'articolo 5 della legge numero 898 del 1970 - qualora interpretati difformemente alla tesi propugnata, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Le censure - delle quali appare opportuno un esame congiunto a ragione della loro connessione - sono infondate.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970 numero 898, il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non sia passato a nuove nozze, può vantare il diritto, in caso di morte dell'ex coniuge, alla attribuzione della pensione di reversibilità o di una quota di questa, secondo quanto dettato dal successivo comma 3 per la ipotesi che esista un coniuge superstite avente i requisiti per goderne e con il quale debba concorrere, subordinatamente alla presenza della condizione - espressamente posta dalla norma - che sia "titolare" dell'assegno di cui all'articolo 5 della stessa legge, e cioè dell'assegno la cui somministrazione fosse stata disposta, con la sentenza che pronunciò il divorzio, ricorrendo il presupposto della mancanza di mezzi (di mantenimento) adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Chiamato a dirimere dubbi di legittimità costituzionale della disposizione normativa, il giudice delle leggi ha rilevato (sentenza numero 777 del 1988) che il nuovo testo dell'articolo 9 (come modificato dalla legge numero 74 del 1987) ha trasformato l'assegno di mantenimento all'ex coniuge superstite in un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, dilatando l'ultrattività, sul piano dei rapporti patrimoniali, del matrimonio sciolto per divorzio. Ciò comporta che la relativa attribuzione, se non è più subordinata alla condizione di uno stato di bisogno effettivo, è però assoggettata alla condizione della pregressa fruizione indiretta, mediante l'assegno di divorzio, della pensione di cui l'ex coniuge defunto era titolare, venendo quindi a configurarsi il trattamento di reversibilità come la prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa. Questi principi sono stati successivamente riaffermati (sentenza numero 87 del 1995), venendo osservato che il diritto in questione non rappresenta la continuazione del diritto all'assegno di divorzio (nello stesso senso, Sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159), ma è un diritto nuovo di natura previdenziale, collegato a una fattispecie legale i cui elementi sono la titolarità di pensione diretta da parte del coniuge defunto in virtù di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio e la titolarità da parte del coniuge superstite di assegno divorzile disposto dal giudice. Infine, e proprio con riferimento alla ipotesi prevista dal comma 3 dell'articolo 9, sempre la Corte costituzionale (sentenza numero 419 del 1999) - dopo avere ribadito che il legislatore, nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, ha inteso assicurare all'ex coniuge, al quale sia stato attribuito l'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico, correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione o di una sua quota qualora esista un coniuge superstite avente anche esso diritto alla reversibilità - ha precisato che, in questo caso, la pensione di reversibilità, oltre che consentire all'ex coniuge la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto, riconosce allo stesso un diritto che "non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei suoi necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare

allo stesso ex coniuge mezzi adeguati (articolo 5, comma 6 della legge numero 898 del 1970)", conseguendo da una tale affermazione che il relativo diritto compete soltanto nel caso in cui, in sede di regolamentazione dei rapporti economici al momento del divorzio, le parti abbiano convenuto di non regolarli mediante corresponsione di un capitale una tantum (Cass., 14 giugno 2000, n. 8113). E la ratio di una tale conclusione appare evidente, sol che si consideri che, nel momento in cui il tribunale - nel pronunciare la sentenza di divorzio, ritenga "equa" la corresponsione, in una unica soluzione, della somma concordemente proposta, in luogo dell'assegno periodico, a titolo di trasferimento patrimoniale al "più debole" che ne abbia diritto, del suo equivalente "capitalizzato" - emette un giudizio di definitiva composizione della questione, atteso l'accertato presupposto che la soluzione prescelta sia idonea ad assicurare, anche per il futuro, la provvista, in favore del beneficiario del trasferimento del capitale, dei mezzi adeguati al suo sostentamento. In questo senso, del resto, milita il disposto dell'articolo 9 bis della legge, a termini del quale l'assegno periodico a carico dell'eredità "non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione".

Evidentemente, così interpretata, la previsione normativa resta esente dai dubbi di incostituzionalità che sono stati prospettati, in maniera, peraltro, assolutamente immotivata. Del ricorso si impone quindi il rigetto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio, mentre nessuna pronuncia deve adottarsi sul punto con riferimento all'Ente Nazionale di Assistenza per i Farmacisti per non avere lo stesso svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio tra le parti costituite. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002.